

LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI AI QUESITI DEL PUBBLICO

Rimborsi Iva senza garanzia neutri per le compensazioni



Due momenti del Videoforum 2017. Nella foto a sinistra, da sinistra Fabrizio G. Poggiani, Elena Romagnoli (Noverim) e Roberto Lenzi. Nella foto a destra, da sinistra Stefano Loconte, Andrea Bonghi e Claudia Marinozzi



ItaliaOggi pubblica le risposte degli esperti ai quesiti posti dal pubblico in occasione del Videoforum sulla legge di bilancio e le altre novità fiscali del 2017 del 26 gennaio scorso.

ESENZIONE VISTO DI CONFORMITÀ PER RIMBORSO IVA
Il limite dei 30 mila euro per l'esenzione del visto di conformità per il rimborso Iva vale anche per la compensazione del credito Iva stesso?
D.T.

Risponde Franco Ricca
L'elevazione da 15 mila a 30 mila euro del limite per i rimborsi Iva senza garanzia, disposta dall'art. 7-quater del d.l. n. 193/2016, non interferisce sulle disposizioni riguardanti i vincoli sulle compensazioni orizzontali del credito risultante dalla dichiarazione annuale. Pertanto, mentre il limite per i «rimborsi liberi» è ora di 30 mila euro, il limite entro il quale il credito risultante dalla dichiarazione annuale può essere utilizzato in compensazione orizzontale senza il visto di conformità (o la sottoscrizione dell'organo di controllo contabile) sulla relativa dichiarazione, è rimasto fermo a 15 mila euro.

SPESOMETRO TRIMESTRALE
L'indicazione obbligatoria del numero del documento deve essere completa di tutti i numeri? La domanda è dovuta in quanto alcune fatture, tipo quelle delle utenze o altre casistiche, hanno un numero di cifre che supera la capacità di registrazione dei software.
L.C.

Risponde Franco Ricca
Il problema segnalato dal lettore dovrà trovare soluzione tecnica da parte dell'amministrazione finanziaria. Fino ad allora, eventuali irregolarità al riguardo non potranno ovviamente essere imputate ai contribuenti.

SPESOMETRO E FATTURE
La fattura che accompagna una vendita con scontrino, quindi facoltativa (emessa solo su richiesta del cliente) già compresa nel corrispettivo del giorno, va inserita nello spesometro o trattandosi di corrispettivo è esclusa?
E.T.

Risponde Franco Ricca
Stando al testo della legge, ossia l'art. 21 del d.l. n. 78/2010, come riformulato dall'art. 4 del d.l. n. 193/2016, non vi sono elementi per sostenere che qualora sia emessa (per scelta organizzativa o su richiesta del cliente) la fattura in relazione ad un'operazione per la quale sia stato rilasciato anche lo scontrino fiscale, tale fattura non debba essere segnalata nella comunicazione di cui al citato articolo 21. Secondo norma, infatti, l'obbligo riguarda indistintamente tutte le fatture emesse.

ABOLIZIONE ACQUISTI INTRASTAT
Come viene giustificata dal legislatore questa «semplificazione» che è in realtà una complicazione? Per fare qualche esempio: non è stato tenuto conto minimamente della gerarchia delle fonti (direttiva comunitaria / decreto legge di un paese membro); non è stato tenuto conto dei tre canali che costituiscono l'adempimento Intrastat (fiscale / doganale / statistico); non è stata presa in considerazione la spinta che si dà in questo modo all'elusione e all'evasione Iva internazionale; non si è tenuto conto della velocità di controllo nell'incrocio dei dati tra i singoli paesi membri (tramite il Vies circa 15/20 giorni; infatti per velocizzare furono aboliti gli Intrastat con cadenza annuale, mentre a livello nazionale con spesometro circa cinque mesi).
Studio C.

Risponde Franco Ricca
In ordine alla valenza statistica del modello Intrastat acquisti e alla eventuale sopravvivenza dell'adempimento a tali fini, occorre attendere chiarimenti da parte degli organi competenti. La soppressione dell'adempimento «fiscale», sebbene possa effettivamente arrecare pregiudizi ai controlli, non contrasta affatto con l'ordinamento Ue. La direttiva Iva, infatti, prevede solo l'obbligo dell'elenco riepilogativo delle operazioni intraUe attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate), attribuendo poi agli Stati membri la facoltà di richiedere anche l'elenco riepilogativo degli acquisti di beni (ma non degli acquisti di servizi).

REGIME DI CASSA
In caso di chiusura dell'attività, le fatture emesse e ancora non in-

cassate come vanno denunciate se si applica il principio di registrazione degli incassi e pagamenti all'effettivo realizzarsi degli eventi?
L.C.

Risponde Fabrizio G. Poggiani
In attesa degli auspicati chiarimenti ministeriali, stante la necessità di sopperire alle carenze legislative con indicazioni dottrinarie o richiami a prassi datata riferibile a casi analoghi (in tal caso a soggetti che applicano il regime di cassa da tempo, come gli esercenti arti e professioni), si dovrebbe poter applicare la disciplina indicata dall'Agenzia delle Entrate (risoluzione 232/E/2009), ricordando che siamo anche in attesa di un possibile provvedimento di attuazione. Il documento di prassi appena richiamato evidenziava che «nella normalità dei casi, l'attività di un professionista cessa quando lo stesso, astenendosi dal porre in essere ulteriori prestazioni, provveda ad un complesso di operazioni tese alla definizione di tutti i rapporti giuridici pendenti, compreso l'incasso dei crediti maturati e rimasti insoluti».

Ciò significa che l'attività in tal caso professionale «non» può ritenersi cessata fino al momento in cui il professionista, fatta salva la volontà di anticipare la fatturazione rispetto al momento dell'incasso, non ha concretizzato la riscossione dei crediti, la cui riscossione sia considerata ragionevolmente possibile, nel termine, per esempio, dei termini prescrizionali.

Per le imprese la situazione è anche diversa, giacché per i commercianti la fattura viene emessa al momento traslativo della proprietà del bene mentre per l'artigiano la prestazione deve essere fatturata all'incasso della prestazione, ai sensi dell'art. 6 del decreto del presidente della Repubblica 633/1972, naturalmente in linea di principio. Pertanto, in applicazione del regime di cassa in commento, in attesa degli auspicati chiarimenti e in assenza di una specifica disposizione, si ritiene che se l'impresa cessa la propria attività, deve tentare di incassare e pagare tutto, e soltanto in caso di impossibilità a eseguire l'intera liquidazione di dette posizioni, dovrà chiudere la propria fatturazione prima della cessazione con emissione delle relative fatture

e al momento dell'incasso e del pagamento, ai fini dell'imposizione diretta, dichiarare il reddito come «reddito diverso» (attività non esercitata abitualmente) utilizzando il quadro «RL», per gli incassi e i pagamenti eseguiti successivamente alla chiusura della propria attività.

NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA
Se si opta per il principio di cassa «virtuale», con obbligo triennale, è possibile passare alla contabilità ordinaria «per scelta» prima del triennio?
Studio R.O.C.

Risponde Fabrizio G. Poggiani
Preliminarmente, come affermato nel corso del Videoforum 2017, si ritiene che i soggetti destinati «naturalmente» al regime di contabilità semplificata per cassa possono esercitare l'opzione per l'applicazione del regime contabile ordinario. Il regime virtuale di cassa (quello che presume pagate e incassate le fatture ricevute ed emesse per il solo fatto di eseguire la registrazione Iva) ha, per norma, una valenza triennale, ai sensi del comma 5, del nuovo articolo 18, dpr 600/1973; in tal caso, infatti, per finalità di semplificazione, opera una presunzione legale secondo la quale la data di registrazione coincide con quella di incasso o pagamento.

Si aggiunga che, in attesa di auspicati chiarimenti ministeriali, per una parte della dottrina la scelta per il passaggio dalla contabilità semplificata per cassa alla contabilità ordinaria deve ritenersi vincolante per un anno, come previsto «genericamente» per l'opzione per i regimi contabili dall'art. 3 del dpr 442/1997, come ribadito nella circolare 27 agosto 1998 n. 209/E (§ 6), dovendo ritenere «superato» il contenuto del comma 8, del medesimo articolo 18 (ex comma 6). Quindi, dovendo tenere in considerazione quanto appena detto, soprattutto che il regime di cassa virtuale si applica per un triennio, si ritiene che non sia possibile il passaggio alla contabilità ordinaria nel corso del primo triennio di applicazione, visto l'obbligo imposto, soprattutto, dal comma 5, del novellato articolo 18.

1-continua

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

